

MIGRANTI ED ACCOGLIENZA

IL PERCORSO DEL RICHIEDENTE ASILO: DALLA PREPARAZIONE PER L'AUDIZIONE INNANZI ALLA C.T. SINO ALLA TUTELA GIUDIZIARIA IN CASO DI DINIEGO

Appunti dell'Avv. Elena Zaffino

Convenzione di Ginevra: la Convenzione ha istituito lo statuto dei rifugiati, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951, ratificata con legge 24 luglio 1954, n. 722, e modificata dal protocollo di New York del 31 gennaio 1967;

L'Italia, in virtù della sua appartenenza alla Comunità europea – sancita con la legge comunitaria, ha aderito ad una serie di disposizioni comunitarie, tra cui l'attuazione della: 1) direttiva **2004/83/CE** recante norme minime sull'attribuzione, a cittadini di Paesi terzi o apolidi, della qualifica del rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, (attuata con **decreto legislativo del 19 novembre 2007, n. 251**); nonché della 2) direttiva **2005/85/CE** che stabilisce norme minime per le procedure applicate negli Stati membri ai fini del riconoscimento dello status di rifugiato, (attuata con **decreto legislativo del 28 gennaio 2008 n.25**).

DEFINIZIONI

domanda di protezione internazionale: la domanda di protezione presentata secondo le procedure previste dal decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, diretta ad ottenere lo *status di rifugiato* o lo *status di protezione sussidiaria*;

rifugiato: cittadino straniero il quale, per il timore fondato di essere perseguitato per motivi **di razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o opinione politica**, si trova fuori dal territorio del Paese di cui ha la cittadinanza e non può o, a causa di tale timore, non vuole avvalersi della protezione di tale Paese; oppure trattasi di apolide;

persona ammissibile alla protezione sussidiaria: cittadino straniero che non possiede i requisiti per essere riconosciuto come rifugiato **ma nei cui confronti sussistono fondati motivi di ritenere che, se ritornasse nel Paese di origine, o, nel caso di un apolide, se ritornasse nel Paese nel suo paese, correrebbe un rischio effettivo di subire un grave danno** pertanto non può o non vuole avvalersi della protezione di detto Paese;

Status di rifugiato Trattasi di status permanente

Art. 7. Atti di persecuzione

1. Ai fini della valutazione del riconoscimento dello status di rifugiato, gli atti di persecuzione, ai sensi dell'articolo 1 A della Convenzione di Ginevra, devono alternativamente:

a) **essere sufficientemente gravi, per loro natura o frequenza**, da rappresentare una violazione grave dei diritti umani fondamentali come stabilito nella Convenzione sui diritti dell'Uomo;

b) **costituire la somma di diverse misure, tra cui violazioni dei diritti umani, il cui impatto sia sufficientemente grave** da esercitare sulla persona un effetto analogo a quello di cui alla lettera a).

2. Gli atti di persecuzione di cui al comma 1 possono, tra l'altro, assumere la forma di:

a) **atti di violenza fisica o psichica, compresa la violenza sessuale;**

b) **provvedimenti legislativi, amministrativi, di polizia o giudiziari, discriminatori per loro stessa natura o attuati in modo discriminatorio;**

c) **azioni giudiziarie o sanzioni penali sproporzionate o discriminatorie (CASO Gambia che non aveva pagato le tasse era stato in prigione per 20 gg. e picchiato, in attesa che i suoi parenti provvedessero al pagamento);**

d) **rifiuto di accesso ai mezzi di tutela giuridici e conseguente sanzione sproporzionata o discriminatoria;**

e) **azioni giudiziarie o sanzioni penali in conseguenza del rifiuto di prestare servizio militare (es. eritrea, dove il servizio militare è obbligatorio per uomini e per donne sino a 60 anni)**

f) **atti specificamente diretti contro un genere sessuale o contro l'infanzia**

Art. 8. Motivi di persecuzione

1. Al fine del riconoscimento dello status di rifugiato, gli atti di persecuzione di cui all'articolo 7 o la mancanza di protezione contro tali atti devono essere riconducibili ai motivi, di seguito definiti:

a) **razza**: si riferisce, in particolare, a considerazioni inerenti al colore della pelle, alla discendenza o all'appartenenza ad un determinato gruppo etnico (es. Mauritania, i neri perseguitati rispetto ai bianchi) ;

b) **religione**: include, in particolare, le convinzioni teiste, non teiste e ateiste, la partecipazione a, o l'astensione da, riti di culto celebrati in privato o in pubblico, sia singolarmente sia in comunità, altri atti religiosi o professioni di fede, nonché le forme di comportamento personale o sociale fondate su un credo religioso o da esso prescritte (cristiani oppure animisti);

c) **nazionalità**: non si riferisce esclusivamente alla cittadinanza, o all'assenza di cittadinanza, ma designa, in particolare, l'appartenenza ad un gruppo caratterizzato da un'identità culturale, etnica o linguistica, comuni origini geografiche o politiche o la sua affinità con la popolazione di un altro Stato;

d) **particolare gruppo sociale**:

e) **opinione politica**: si riferisce, in particolare, alla professione di un'opinione, un pensiero o una convinzione su una questione inerente ai potenziali persecutori di cui all'articolo 5 e alle loro politiche o ai loro metodi, indipendentemente dal fatto che il richiedente abbia tradotto tale opinione, pensiero o convinzione in atti concreti (UDP Gambia).

2. Nell'esaminare se un richiedente abbia un timore fondato di essere perseguitato, è irrilevante che il richiedente posseda effettivamente le caratteristiche razziali, religiose, nazionali, sociali o politiche che provocano gli atti di persecuzione, **purchè una siffatta caratteristica gli venga attribuita dall'autore delle persecuzioni.**

Lo status è permanente e cessa solo se Asi sia volontariamente avvalso di nuovo della protezione del Paese di cui ha la cittadinanza; o abbia riacquisitato la cittadinanza, oppure sia stato nel frattempo dichiarato cittadino italiano.

Art. 10. Esclusione

Lo straniero è escluso dallo status di rifugiato se ha commesso un **crimine contro la pace, un crimine di guerra o un crimine contro l'umanità o atti particolarmente crudeli.**

Protezione sussidiaria

Art. 14. Danno grave

1. Ai fini del riconoscimento della protezione sussidiaria, sono considerati danni gravi:

- a) **la condanna a morte o all'esecuzione della pena di morte;**
- b) **la tortura o altra forma di pena o trattamento inumano o degradante ai danni del richiedente nel suo Paese di origine** (anche essere isolato per motivi di religione);
- c) **la minaccia grave e individuale alla vita o alla persona di un civile derivante dalla violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale.**

Esclusione

Lo straniero è escluso dallo status di protezione sussidiaria se ha commesso un **crimine contro la pace, un crimine di guerra o un crimine contro l'umanità o atti particolarmente crudeli** o se ha istigato alla commissione dei crimini, reati o atti in esso menzionati.

Art. 5. Responsabili della persecuzione o del danno grave

1. Ai fini della valutazione della domanda di protezione internazionale, **i responsabili della persecuzione o del danno grave sono:**

- a) lo Stato;
- b) i partiti o le organizzazioni che controllano lo Stato o una parte consistente del suo territorio;
- c) soggetti non statuali, se i responsabili di cui alle lettere a) e b), comprese le organizzazioni internazionali, non possono o non vogliono fornire protezione,, contro persecuzioni o danni gravi.

Art. 18. Revoca dello status di protezione sussidiaria

1. La revoca dello status di protezione sussidiaria di uno straniero è adottata se, successivamente al riconoscimento dello status, è accertato che:

La cessazione dello status di protezione sussidiaria è dichiarata su base individuale quando le circostanze che hanno indotto al riconoscimento sono venute meno o **sono mutate in misura tale che la protezione non è più necessaria**, è necessario che le mutate circostanze abbiano natura così **significativa e non temporanea**.

I titolari dello status di rifugiato e dello status di protezione sussidiaria hanno diritto di godere del **medesimo trattamento previsto per il cittadino italiano in materia di lavoro subordinato, lavoro autonomo, per l'iscrizione agli albi professionali, per la formazione professionale**, compresi i corsi di aggiornamento, per il tirocinio sul luogo di lavoro, nonché per l'assistenza sanitaria e per l'istruzione.

ITER

Presentazione domanda.

La domanda di protezione internazionale è **presentata personalmente dal richiedente presso l'ufficio di polizia di frontiera all'atto dell'ingresso nel territorio nazionale o presso l'ufficio della questura** competente in base al luogo di dimora del richiedente; può essere presentata direttamente dal minore non accompagnato.

Il richiedente è autorizzato a rimanere nel territorio dello Stato fino alla decisione della Commissione territoriale in ordine alla domanda.

Commissioni territoriali.

Le autorità competenti all'esame delle domande di protezione internazionale sono le commissioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale, **insediate presso le prefetture con il coordinamento del Dipartimento per le Libertà Civili e l'Immigrazione del Ministero dell'Interno.**

Le C. T. sono fissate nel numero massimo di **venti**. Con decreto del Ministro dell'interno sono individuate le sedi e le circoscrizioni territoriali in cui operano le commissioni. Ultimamente, per sopperire all'emergenza dovuta all'eccezionale incremento delle domande di asilo sono state aggiunte altre sezioni.

Le C. T. sono nominate con decreto del Ministro dell'interno e sono composte da un **funzionario della carriera prefettizia, con funzioni di presidente, da un funzionario della Polizia di Stato, da un rappresentante di un ente territoriale designato dalla Conferenza Stato - città ed autonomie locali e da un rappresentante designato dall'ACNUR.** Per ciascun componente sono nominati uno o più componenti supplenti. deliberano con il voto favorevole di almeno tre componenti. In caso di parità prevale il voto del presidente.

L'incarico ha durata triennale ed è rinnovabile. Al presidente ed ai componenti effettivi o supplenti, per ogni partecipazione alle sedute della

Commissione, è corrisposto un **gettone di presenza**. L'ammontare del gettone di presenza è determinato con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

La competenza delle Commissioni territoriali è determinata sulla base della circoscrizione territoriale in cui è presentata la domanda. Segue trasferimento del ricorrente. Se prima del trasferimento il richiedente ha sostenuto il colloquio, la competenza rimane in capo alla commissione territoriale innanzi alla quale si è svolto il colloquio.

La Commissione nazionale per il diritto di asilo ha competenza in materia di revoca e cessazione degli status di protezione internazionale riconosciuti.

Art. 3. Esame dei fatti e delle circostanze

1. Il richiedente è tenuto a presentare, unitamente alla domanda di protezione internazionale, tutti gli elementi e la documentazione necessari a motivare la medesima domanda. 3. L'esame della domanda di protezione internazionale è effettuato su base individuale e prevede la valutazione:

a) **di tutti i fatti pertinenti che riguardano il Paese d'origine al momento dell'adozione della decisione in merito alla domanda**, es legge SI PENSI ART 319 CODICE SENEGALESE O GAMBIA SU OMOSESSUALITA'

b) **della dichiarazione e della documentazione pertinenti presentate dal richiedente**, che deve anche rendere noto se ha già subito o rischia di subire persecuzioni o danni gravi;

c) **della situazione individuale e delle circostanze personali del richiedente, in particolare la condizione sociale, il sesso e l'età, al fine di valutare se, in base alle circostanze personali del richiedente, gli atti a cui è stato o potrebbe essere esposto si configurino come persecuzione o danno grave;**

4. **Il fatto che il richiedente abbia già subito persecuzioni o danni gravi o minacce dirette di persecuzioni o danni costituisce un serio indizio della fondatezza del timore del richiedente di subire persecuzioni** o del rischio effettivo di subire danni gravi, salvo che si individuino elementi o motivi per ritenere che le persecuzioni o i danni gravi non si ripeteranno e purchè non sussistono gravi motivi umanitari che impediscono il ritorno nel Paese di origine.

Qualora taluni elementi o aspetti delle dichiarazioni del richiedente la protezione internazionale **non siano suffragati da prove, essi sono considerati veritieri se l'autorità competente a decidere sulla domanda ritiene che:**

a) il richiedente ha compiuto ogni ragionevole sforzo per circostanziare la domanda;

b) tutti gli elementi pertinenti in suo possesso sono stati prodotti ed è stata fornita una idonea motivazione dell'eventuale mancanza di altri elementi significativi;

c) le dichiarazioni del richiedente sono ritenute **coerenti e plausibili e non sono in contraddizione con le informazioni generali** e specifiche pertinenti al suo caso, di cui si dispone;

d) **il richiedente ha presentato la domanda di protezione internazionale il prima possibile (?)**, a meno che egli non dimostri di aver avuto un giustificato motivo per ritardarla;

e) dai riscontri effettuati il richiedente è, in generale, **attendibile (?)**.

2) decreto legislativo del 28 gennaio 2008 n. 25, stabilisce le procedure per l'esame delle domande di protezione internazionale presentate da cittadini di Paesi non appartenenti alla Unione europea o da apolidi.

Colloquio.

Il colloquio personale si svolge in seduta non pubblica. Il colloquio del minore avviene alla presenza del genitore che esercita la potestà o del tutore. In caso di minori non accompagnati, il colloquio si svolge alla presenza del tutore. Se il cittadino straniero è assistito da un avvocato questi è ammesso ad assistere al colloquio.

Dell'audizione è redatto verbale che è sottoscritto dall'interessato, cui viene rilasciata copia.

Decisione.

La Commissione territoriale adotta una delle seguenti decisioni:

a) riconosce lo status di rifugiato o la protezione sussidiaria;

b) rigetta la domanda qualora non sussistano i presupposti;

b-bis) rigetta la domanda per manifesta infondatezza quando risulta la palese insussistenza dei presupposti previsti dal decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251, ovvero quando risulta che la domanda è stata presentata al solo scopo di ritardare o impedire l'esecuzione di un provvedimento di espulsione o respingimento.

Nei casi in cui non accoglie la domanda di protezione internazionale e ritenga che possano sussistere **gravi motivi di carattere umanitario**, la Commissione territoriale trasmette gli atti al questore per l'eventuale rilascio del permesso di soggiorno ai sensi dell'articolo 5, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.

4. La decisione di cui al comma 1 comportano alla scadenza del termine per l'impugnazione l'obbligo per il richiedente di lasciare il territorio nazionale, salvo che gli sia stato rilasciato un permesso di soggiorno ad altro titolo. A tale fine si provvede ai sensi dell'articolo 13, comma 4, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, nei confronti dei soggetti accolti o trattenuti ai sensi degli articoli 20 e 21 e ai sensi dell'articolo 13, comma 5, del medesimo decreto legislativo nei confronti dei soggetti ai quali era stato rilasciato il permesso di soggiorno per richiesta asilo.

Casi di accoglienza

1. Il richiedente non può essere trattenuto al solo fine di esaminare la sua domanda.

2. Il richiedente è ospitato in un centro di accoglienza richiedenti asilo nei seguenti casi:

a) quando è necessario verificare la sua nazionalità o identità, ove lo stesso non sia in possesso dei documenti di viaggio o di identità, ovvero al suo arrivo nel territorio dello Stato abbia presentato documenti risultati falsi o contraffatti;

b) quando ha presentato la domanda dopo essere stato fermato per aver eluso o tentato di eludere il controllo di frontiera o subito dopo;

c) quando ha presentato la domanda dopo essere stato fermato in condizioni di soggiorno irregolare;

3. Nel caso di cui al comma 2, lettera a), il richiedente è ospitato nel centro per il tempo strettamente necessario agli adempimenti ivi previsti e, in ogni caso, per un periodo non superiore a venti giorni. Negli altri casi il richiedente è ospitato nel centro per il tempo strettamente necessario all'esame della domanda innanzi alla commissione territoriale e, in ogni caso, per un periodo non superiore a trentacinque giorni. Allo scadere del periodo di accoglienza al richiedente è rilasciato un permesso di soggiorno temporaneo valido tre mesi, rinnovabile fino alla decisione della domanda.

Art. 21. Casi di trattenimento

1. E' disposto il trattenimento, nei centri di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, del richiedente: crimini contro la pace; che è stato condannato in Italia per uno dei delitti indicati dall'articolo 380, commi 1 e 2, del codice di procedura penale, ovvero per reati inerenti agli stupefacenti, alla libertà sessuale, al favoreggiamento dell'immigrazione clandestina verso l'Italia e dell'emigrazione clandestina dall'Italia verso altri Stati, o per reati diretti al reclutamento di persone da destinare alla prostituzione o allo sfruttamento della prostituzione o di minori da impiegare in attività illecite; è destinatario di un provvedimento di espulsione o di respingimento.

2. Il provvedimento di trattenimento è adottato dal questore con le modalità di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286. Quando è già in corso il trattenimento, il questore chiede al tribunale in composizione monocratica la proroga del periodo di trattenimento per ulteriori trenta giorni per consentire l'espletamento della procedura di cui all'articolo 28.

Casi di inammissibilità della domanda

1. La Commissione territoriale dichiara inammissibile la domanda e non procede all'esame, nei seguenti casi:

a) il richiedente è stato riconosciuto rifugiato da uno Stato firmatario della Convenzione di Ginevra e possa ancora avvalersi di tale protezione;

b) il richiedente ha reiterato identica domanda dopo che sia stata presa una decisione da parte della Commissione stessa senza addurre nuovi elementi in merito alle sue condizioni personali o alla situazione del suo Paese di origine.

DATI STATISTICI

Milano: 636 i ricorsi iscritti nel 2014, 1679 nel 2015 (con un'impennata finale: fino a tutto settembre 2015 sono stati 715, nei mesi di ottobre e dicembre i ricorsi sono aumentati a 964), nel 2016, solo tra gennaio e febbraio, il numero dei ricorsi è stato di salito ancora, con una proiezione per il 2016 di 4-5 mila ricorsi.

Roma: 1422 ricorsi nell'Anno 2014: 2379 ricorsi di cui 1150 solo nell'ultimo quadrimestre (insomma, un aumento vertiginoso) dell'anno 2015; 1167 nell'Anno 2016 (fino al 31 marzo): nei primi dieci giorni di aprile già altri 100.

Senegal: Sow ameth; Lyk: i rapporti prematrimoniali e la sharia;

Sacile: umanitario per famiglia

Gambia/Senegal: Omosessualità: Solitamente le norme e i valori sociali, ivi compresi il cosiddetto "onore" della famiglia, sono fattori importanti nelle domande di riconoscimento dello status di rifugiato presentate da persone LGBTI. Mentre la "mera" disapprovazione da parte della famiglia o della comunità non costituisce persecuzione, questo atteggiamento potrebbe comunque rappresentare un elemento di rilievo nel contesto globale della domanda. Per esempio, qualora la disapprovazione della famiglia o della comunità si manifesti attraverso minacce di violenze fisiche gravi, o addirittura di assassinio da parte dei familiari o della comunità in nome dell'"onore", chiaramente allora essa andrebbe considerata una forma di persecuzione.

Altre forme di persecuzione sono il matrimonio forzato o il matrimonio di minori, la gravidanza forzata e/o lo stupro coniugale. Nell'ambito dei casi relativi all'orientamento sessuale e/o all'identità di genere, queste forme di persecuzione sono spesso usate per negare o "correggere" la non conformità. Le lesbiche, le donne bisessuali e le persone transgender corrono in modo particolare il rischio di subire tali offese a causa delle frequenti disuguaglianze di genere che limitano l'autonomia decisionale in merito alla sessualità, alla riproduzione e alla vita familiare.

Nigeria/India: persecuzione cristiani. Parla di Rufus

=====

=====

=====